

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

25 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 MAG. 1999

ADDI' PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:
 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO - DONATO - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2807

OGGETTO: Autorizzazione alla USL Rm/E di raliiquidare il rimborso dovute al Sig. Seno Mario per spese di ricovero sostenute in assistenza indiretta.



OGGETTO: Autorizzazione alla AUSL RM/E di riliquidare il rimborso dovuto al Sig. SENO Mario per spese di ricovero sostenute in assistenza indiretta.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

che il T.A.R. del Lazio, con decisione n. 545/97 ha accolto il ricorso del Sig. Seno Mario avverso la Unità sanitaria locale RM/11 e la Regione Lazio, tendente ad ottenere un maggior rimborso rispetto a quello riconosciuto dalla USL stessa, quantificato sulla base delle tariffe per assistenza indiretta definite per il 1980 con deliberazione della Giunta Regionale 4.03.1980 n. 726 per la spesa dallo stesso sostenuta per il ricovero presso una Casa di cura privata non convenzionata;

VISTA

la sentenza n. 392/92, con la quale il T.A.R. del Lazio, per esecuzione del giudicato della predetta sentenza n. 545/97 afferma l'obbligo della Regione Lazio di provvedere ad adottare i provvedimenti di rideterminazione tariffaria che consentano alla AUSL competente di liquidare e pagare le somme dovute agli interessati Sigg.ri Seno Alessandro e Seno Lorenzo, quali eredi di Seno Mario;

RITENUTO

necessario ai fini dell'esecuzione del predetto giudicato amministrativo di dover quantificare la diaria di degenza per l'assistenza ospedaliera indiretta relativa agli anni 1991-1992;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 della Legge Regionale n. 15/75 la quota di rimborso delle spese per i ricoveri in Case di cura non convenzionate è pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione Lazio;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 4.03.1980 n.726, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della Legge Regionale n.15/75 risulta definita la quota di rimborso delle spese di ricoveri nelle case di cura non convenzionate per l'anno 1980, stabilendo una retta onnicomprensiva ed un compenso diversificato per ciascun tipo di ricovero (medicina, altissima medicina, chirurgia, alta chirurgia, altissima



chirurgia) e un rimborso per particolari interventi di cardiocirurgia;

PRESO ATTO delle D.G.R. n. 11644 del 22.12.1990 e n. 10766 del 23.12.1993 - relative alla determinazione delle diarie omnicomprensive di degenza delle Case di cura private convenzionate della Regione Lazio per gli anni 1991 e 1992;

VISTA

la nota della Azienda USL ROMA E prot. n. 535/D.A.O. del 10 maggio 1999 con cui si comunica che il ricovero del Sig. SENO Mario è avvenuto presso la Casa di cura non accreditata "Faleria" di Viterbo;

CONSIDERATO

che il predetto ricovero ha avuto durata superiore ad un anno e che analoghe prestazioni in Case di cura convenzionate venivano effettuate in reparti di lungodegenza;

RITENUTO

in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. III, n.392/99, dover adeguare le tariffe "alla spesa media sostenuta dalla Regione Lazio per analoghe prestazioni del medesimo periodo presso le cliniche convenzionate";

CONSIDERATO

che le tariffe definite per le Case di cura per lungodegenti risultano:

per il 1991	£. 141.000	(fascia f. C)
	£. 121.660	(fascia f. D)
per il 1992	£. 147.350	(fascia f. C)
	£. 127.139	(fascia f. D)

CONSIDERATO

che in base alla media delle rette di degenza delle case di cura convenzionate appartenenti alle fasce funzionali C e D, calcolata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 4.02.1975 n. 15 già citata, le rette giornaliere omnicomprensive risultano essere le seguenti:

per il 1991	£. 131.330
per il 1992	£. 137.240;

CONSIDERATO

altresi che comunque non potrà essere corrisposto dalla Azienda USL competente un rimborso superiore alla diaria giornaliera di degenza effettivamente richiesta all'assistito dalla casa di cura;

RITENUTE

pertanto applicabili, ai fini della esecuzione della sentenza 4 aprile 1997 n.545 del TAR Lazio, Sez. I bis, le rette giornaliere così come quantificate nel comma precedente relativamente agli anni 1991-1992;



RETENUTO

altresi che la AUSL RM/E dovrà provvedere entro 30 giorni alla liquidazione e al pagamento agli eredi del Sig. Seno Mario delle somme dovute, quantificate sulla base delle rette giornaliere sopra indicate;

efgB

VISTA la L del 15-5-97 n. 127 art. 17

tutto ciò premesso,

all'unanimità,

DELIBERA

- di determinare, in esecuzione della sentenza 4 aprile 1997 n.545 del TAR Lazio, Sez.I bis, la misura del rimborso dovuto ai Sigg.ri Seno Alessandro e Seno Lorenzo, quali eredi di Seno Mario, per ogni giornata di degenza relativa al ricovero in Casa di Cura privata non convenzionata, effettuato in assistenza indiretta, come segue:

- per il 1991: f. 131.330
- per il 1992: f. 137.240

- di disporre che la Azienda USL ROMA E, territorialmente competente provveda, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a liquidare, ai fini dell'esecuzione del giudicato amministrativo e per i motivi di cui nelle premesse, il rimborso per ogni giornata di degenza, come determinato al precedente punto, e comunque in misura non superiore alla diaria giornaliera di degenza effettivamente richiesta all'assistito dalla casa di cura, per il periodo di ricovero del Sig. SENO Mario, così come documentato agli atti della Azienda USL RM/E.

Il presente provvedimento non è sottile a controllo ai sensi della L. n. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.10 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.10 Dott. Saverio GUCCIONE



9 GIU. 1999



54

COPIA

392/99

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 1999

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE

26 MAR. 1999

di PROT. 54 2169

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 9551 Reg.Ric.

PER IL LAZIO - SEZIONE III

Anno 1998

composto dai signori

Luigi Cossu

PRESIDENTE

Evasio Speranza

COMPONENTE

Angelica Dell'Utri

COMPONENTE, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9551/98 Reg. Gen., proposto da SENO Alessandro e SENO Lorenzo, quali eredi di Seno Mario, rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Sgueglia ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;

CONTRO

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, e l'Azienda U.S.L. Roma E (ex U.S.L. RM/11), in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'esecuzione

della sentenza 4 aprile 1997 n. 545 del TAR Lazio, Sez. I bis.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste la sentenza interlocutoria 3 novembre 1998 n. 2946 e l'ordinanza istruttoria 16 dicembre 1998 n. 3624;

Visti gli atti tutti della causa;

Diret. del Trib. 29/3/99

648



Alla camera di consiglio del 20 gennaio 1999, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, udito l'Avv. Sgueglia per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto depositato il 21 luglio 1998 i signori Alessandro e Lorenzo Seno, in qualità di eredi del signor Mario Seno, hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per ottenere l'adempimento dell'obbligo della Regione Lazio e dell'Azienda U.S.L. Roma E di conformarsi al giudicato (giusta il prodotto attestato in data 22 maggio 1998 del Consiglio di Stato) nascente dalla sentenza 4 aprile 1997 n. 545 del TAR Lazio, Sez. I bis.

Con tale sentenza venivano annullati, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal dante causa degli attuali istanti, la deliberazione 4 marzo 1980 n. 726 della Giunta regionale, concernente - tra l'altro - la fissazione delle tariffe da corrispondere agli interessati per assistenza indiretta, ed *in parte qua* i conseguenti atti di rimborso emessi in favore del ricorrente dall'U.S.L. Roma 11, fatti "salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza rispettivamente della G.R. Lazio e dell'Azienda USL RM E, che è subentrata alla USL RM 11".

In data 4 e 5 novembre 1997 il signor Mario Seno aveva provveduto a notificare nei confronti delle dette Amministrazioni l'atto di diffida e messa in mora prescritto dall'art. 90, co. 2, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.

A norma del successivo art. 91, co. 2, la Segreteria della Sezione ha dato comunicazione alle parti intimare del deposito del



ricorso con avvisi 6 agosto 1998 nn. 246 e 247 inoltrati a mezzo raccomandate a.r. pervenute in date 8 e 10 seguenti.

Le Amministrazioni non hanno prodotto osservazioni.

Con sentenza 3 novembre 1998 n. 2946 è stato richiesto alla Regione Lazio di far conoscere se la Giunta regionale avesse provveduto all'adozione degli "ulteriori provvedimenti" di cui alla pronuncia in esecuzione, in caso positivo depositandone copia; la disposizione è stata reiterata con ordinanza 16 dicembre 1998 n. 3624.

Tali pronunce sono restate senza esito.

DIRITTO

Sussistono tutte le condizioni di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso in esame, sia pure con le precisazioni che saranno esposte in prosieguo.

In particolare, con la sentenza n. 545 del 1997, in esecuzione, la deliberazione 4 marzo 1980 n. 726 della Giunta regionale del Lazio è stata annullata nella parte relativa alla fissazione per l'anno 1980 delle tariffe da corrispondere a chi si avvaleva dell'assistenza indiretta, in quanto la stessa "non pone un criterio per l'erogazione di acconti ma fissa in via definitiva la quota rimborsabile per il 1980 sulla base di una previsione di spesa e quindi in contrasto con il principio della spesa media sostenuta, previsto dalla legge regionale n. 15/1975, che sul punto non risulta modificata almeno fino al 12.10.1992 e per il periodo 1 marzo-4 maggio 1993". Inoltre, tenuto conto della "esigenza di una valutazione a consuntivo", come richiesto dalla legge, nonché del "mancato periodico aggiornamento per gli anni successivi al

M. M. M.



Regione Lazio

Tribunale

1980", veniva statuito che, in relazione ai periodi per i quali l'interessato doveva riconoscersi aver titolo al rimborso, e cioè dal luglio 1991 al 12 ottobre 1992 e dal 1° marzo al 4 maggio 1993, le tariffe dovevano anche essere adeguate "alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni del medesimo periodo presso le cliniche convenzionate". Di qui l'espressa salvezza degli "ulteriori provvedimenti" di competenza, oltre che dell'Azienda U.S.L. Roma E in ordine alla liquidazione dei rimborsi, della Giunta regionale del Lazio in ordine alla fissazione di nuove tariffe.

A seguito della mancata esecuzione delle pronunce interlocutorie di cui è cenno in narrativa, intese a conoscere se la Giunta regionale del Lazio abbia ad oggi appunto provveduto o meno nei sensi di cui innanzi, deve ritenersi che nessun provvedimento di rideterminazione tariffaria sia stato assunto e che, pertanto, la sentenza n. 545 del 1997 sia restata del tutto inottemperata.

Ne consegue che, ribadito l'obbligo della Regione Lazio di adottare ora per allora le determinazioni in questione sulla base dei criteri enunciati nel giudicato e per i periodi ivi indicati, già ricordati innanzi, va assegnato all'uopo un termine, che si ritiene congruo stabilire in sessanta giorni dalla comunicazione o notifica - se anteriore - della presente sentenza, entro il quale la medesima Regione dovrà altresì provvedere a comunicare i provvedimenti emessi all'Azienda USL Roma E.

Non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione dei detti provvedimenti, quest'ultima dovrà a sua volta provvedere al



conguaglio dei dovuti rimborsi, emettendo i relativi titoli di pagamento.

Peraltro, diversamente da quanto chiesto dai ricorrenti, i relativi importi non dovranno essere aumentati per interessi e rivalutazione monetaria, stante la preclusione su tale specifico punto nascente anch'essa dal giudicato. Ed invero, nella ripetuta sentenza n. 545 del 1997, rilevata la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dedotta in giudizio, si afferma espressamente "l'infondatezza della richiesta di corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme da rimborsare all'istante. Infatti, la relativa somma potrà ritenersi liquida ed esigibile solo a seguito della nuova delibera regionale di determinazione della quota, rimborsabile per gli anni 1991-93 per assistenza indiretta".

Infine, è opportuno disporre sin d'ora la nomina del Commissario *ad acta* nella persona del dott. Alfonso Monterosso, magistrato amministrativo a r., il quale, in caso di perdurante inerzia dell'una e/o dell'altra Amministrazione, provvederà nell'ulteriore termine di sessanta giorni, se in sostituzione della Regione, e/o di trenta se in sostituzione dell'Azienda.

Circa le spese del presente giudizio, ne va fatto carico alla Regione Lazio quale sostanziale soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e per l'effetto:



a.- fissa alla Regione Lazio il termine di 60 (sessanta) giorni per provvedere ad adottare i provvedimenti di rideterminazione tariffaria di cui in motivazione, dandone comunicazione alla Azienda USL Roma E;

b.- fissa all'Azienda USL Roma E il termine di 30 (trenta) giorni per la conseguente liquidazione ed il pagamento delle somme dovute ai ricorrenti;

c.- nomina quale Commissario *ad acta* il dott. Alfonso Monterosso, magistrato amministrativo a r., affinché in caso di perdurante inadempienza della/e Amministrazione/i provveda a quanto *sub a)* o/e *b)* in funzione sostitutiva nei termini di cui in motivazione;

c.- condanna la Regione Lazio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese relative al presente giudizio, che liquida in lire 2.000.000 (duemilioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 1999.


Luigi Cossu

PRESIDENTE


Angelica Dell'Utri

ESTENSORE

Luigi Cossu
Angelica Dell'Utri



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
22 FEB. 1999



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III[°]

Ad. 2-2-FEB-1999. copia conforme
che per... insinuada al
Regione Lazio - Az. USL R. E. Comm. 051
di...

* Dr. A. Monterosso



Si notifici a:


- REGIONE LAZIO - ASSESSORATO SANITA', in persona
del Presidente in carica pro-tempore, domiciliato in Roma, Via Rosa
Raimondi Garibaldi n° 7;

Roma, li 25/3/1999
Avv. *[Signature]* Sguiglia

COPIA DI NOTIFICA

io sottoscritto, *[Signature]*
appartenente all' *[Signature]*
Si *[Signature]*
domiciliato in *[Signature]*
questo *[Signature]*
cap. *[Signature]*

Roma, **25-3-1999**



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RM/1E

BORGIO S. SPIRITO, 3
00193 ROMA - Tel. 68.361

10 MAG 1999

C.F. e P. IVA 04736011000

DIPARTIMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA

n. di Protocollo **535/PAO**

**Alla Regione Lazio - Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute
Sett. 54/I**

Risposta alla nota del N.....

FAX 06/51684678

**OGGETTO: Sentenza T.A.R. Lazio n. 392/92 per l'esecuzione del giudicato
della sentenza n. 545/97.
SENO ALESSANDRO e SENO LORENZO.**

In risposta al Fax di codesto Assessorato prot. n. 3002 del
10 maggio 1999, si comunica che il Sig. Seno Mario è stato ricovera-
to presso la Casa di Cura non accreditata "Faleria" di Viterbo dal
19.7.91 al 14.1.98.

**IL DIRIGENTE DIPART. ASSIST. OSPEDALIERA
(Dr. Maurizio Sprovieri)**

